

VADEMECUM PER LE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE CHE ATTESTINO DI NON VERSARE IN STATO DI DIFFICOLTA' AI SENSI DEL PARAGRAFO 2.2. DELLA COMUNICAZIONE C(2014) 249/01 DELLA COMMISSIONE EUROPEA (PUNTI DA 19 A 24).

In Allegato viene riportato il testo integrale della nozione di "Impresa in difficoltà" di cui al paragrafo 2.2 (punti 19-24) della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", riportata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2014.

Al fine di agevolare la redazione del format predisposto dalla CSEA, contenente la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui ai punti da 19 a 24 della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea, si prega di prendere visione dei seguenti chiarimenti su alcuni specifici punti .

CHIARIMENTI IN MERITO AL PUNTO 20

Punto 20, lettera a)

Le condizioni di cui alla lett. a) riguardano le:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata.

La verifica di tale condizione deve essere effettuata sull'ultimo bilancio approvato (al riguardo si precisa che per ultimo bilancio si intende quello approvato al massimo nei 12 mesi precedenti alla data di invio dell'autocertificazione).

Con riferimento alla nozione di "capitale sottoscritto" si veda la nota 26 del Punto 20 riportato in Allegato.

Per i bilanci redatti secondo il codice civile vanno considerate le voci del Patrimonio netto: I-Capitale e II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

Punto 20, lettera b)

Le condizioni di cui alla lett. b) riguardano le:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

La verifica di tale condizione deve essere effettuata sull'ultimo bilancio approvato (al riguardo si precisa che per ultimo bilancio si intende quello approvato al massimo nei 12 mesi precedenti alla data di invio dell'autocertificazione).

In relazione alla dichiarazione di cui al punto 20, lett. b), la CSEA, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di verificare lo Stato Patrimoniale della società, chiedendone eventualmente una riclassificazione al fine di renderlo conforme alla struttura prevista dall'art. 2424 del codice civile, ove necessario a dimostrare quanto dichiarato.

Punto 20, lettera c)

Le condizioni di cui alla lettera c), riguardano tutte le imprese.

Le imprese che si trovino in una qualsiasi procedura concorsuale (concordato, fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale, etc.) non potranno accedere all'agevolazione, al pari di quelle che, su richiesta dei creditori, avrebbero i requisiti affinché nei loro confronti si apra una procedura concorsuale. Questo requisito va dichiarato con riferimento alla data della dichiarazione.

Punto 20, lettera d)

Sono tenute alla dichiarazione in merito alla sussistenza della condizioni di cui alla lett. d) solo le società diverse dalla PMI.

Per “anno” si intende il periodo d’esercizio.

La lettera d) consta, a sua volta, di due condizioni (lett. i e ii). L’impresa si considera in difficoltà laddove ambedue le condizioni si siano verificate in entrambi gli ultimi due esercizi (al riguardo si precisa che per ultimo bilancio si intende quello approvato al massimo nei 12 mesi precedenti alla data di invio dell’autocertificazione).

CHIARIMENTI IN MERITO AL PUNTO 21

Un’impresa di recente costituzione non è considerata “impresa in difficoltà”, nemmeno se versa nelle condizioni previste dagli altri punti del paragrafo 2.2. della Comunicazione C(2014) 249/01. Ai fini dell’applicazione del punto 21, come precisato nel medesimo punto, per “recente costituzione” si intende nei primi tre anni dall’avvio nel settore interessato.

Il punto 21 pertanto riguarda le imprese che si sono avviate nel settore interessato negli anni 2016, 2017 o 2018.

CHIARIMENTI IN MERITO AL PUNTO 22

Un’impresa che versi nelle condizioni di cui al Punto 20 della Comunicazione C(2014) 249/01 può comunque dichiarare di non versare in stato di difficoltà, qualora faccia parte di un gruppo societario più grande e abbia ricevuto dalle altre società del gruppo, ovvero dalla società controllante, un supporto economico reale e concreto.

Le imprese rientranti nella fattispecie sopra richiamata possono pertanto presentare, tramite il Portale, la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per lo specifico anno di competenza, ma devono inviare alla CSEA, a mezzo PEC all’indirizzo sistemaenergivori@pec.csea.it, una ulteriore dichiarazione per dare informazioni sulla natura del supporto ricevuto (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: fidejussione, finanziamento infragruppo, aumento di capitale).

Allegato

2.2. Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà»

19. Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un'impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l'impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.
20. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (25), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto (26) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (27), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5¹;
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
21. Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:
 - a) possa essere definita un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;
 - b) non faccia parte di un gruppo più grande (28), se non alle condizioni fissate al punto 22.
22. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata, quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

¹ Congiunzione non presente nel testo italiano della Comunicazione, bensì nella versione redatta nelle due lingue ufficiali della Commissione Europea (inglese e francese)

23. Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.
24. Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:
- a) per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e
 - b) una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

(25) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(26) Se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(27) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(28) Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE.